

ORDINANZA n. 10 del 20/07/2020

Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 19del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in favore delle imprese localizzate nei Comuni della città metropolitana di Catania interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, Salvatore Scalia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019,

Visto il decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140);

Visto l'art. 19del medesimo decreto legge n. 32del 2019, recante "Interventi volti alla ripresa economica" ed in particolare, il comma 1 del predetto art. 19, che dispone: Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

Visto il comma 2 del medesimo art. 19, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i Comuni interessati siano stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, e il comma 3, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 siano erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE)



n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Visto che questo Commissario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si avvale, per le opportune verifiche antimafia, della Struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Sentitii consulenti di questo Commissario;

Informatii Comuni di cui all'Allegato 1 del Decreto legge n. 32/2019;



DISPONE

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) «decreto-legge n. 32/2019»: il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici»:
 - b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - c) «evento sismico»: l'evento sismico del 26 dicembre 2018che hacolpito i comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del Decreto legge n. 32/2019;
 - d) «imprese richiedenti»: le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
 - e) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
 - f) «danni subiti come conseguenze dirette dalla calamità naturale»: riduzione del reddito attribuibile a danni alle strutture dell'impresa certificati con scheda AEDESovvero conseguenti alla chiusura, totale o parziale, delle vie di accesso alla struttura o al centro urbano o ad altre cause documentate;
 - g) «perdita di reddito»: ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Regolamento UE n. 651/2014, la perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni



scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno;

- h) «costi ammissibili»: i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente sulla base di una perizia giurata. Ai sensi della presente ordinanza tra i danni può essere considerata solo ed esclusivamente la perdita di reddito, come disciplinata alla precedente lettera g) dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento sismico;
- i) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- j) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- k) «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Articolo 2 Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra i Comuni

- 1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono finalizzate esclusivamente alla prosecuzione dell'attività e alla ripresa produttiva delle imprese ubicate nei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del Decreto legge n. 32/2019 che ebbero a subire, come conseguenza diretta dell'evento sismico, una perdita di reddito dovuta all'interruzione, sospensione, riduzione dell'attività.
- 2. Il presente provvedimento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione, di calcolo, di erogazione e controllo dei contributi di cui all'art. 19del decreto-legge n. 32/2019 nonché le modalità di riparto delle risorse tra i Comuni interessati all'esito dell'avvenuta istruttoria delle domande presentate e di conseguenza all'entità dei contributi da erogare alle imprese ubicate nei medesimi Comuni.



Articolo 3 Imprese richiedenti

- 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, i seguenti requisiti:
 - a) per le imprese iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in uno o più dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 32 del 18 Aprile 2019;
 - b) per le imprese non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in uno o più dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 32 del 18 Aprile 2019;
 - c) operatività nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 32 del 18 Aprile 2019 alla data dell'evento sismico del26 dicembre 2018, ed ivi insediate da almeno 12 mesi antecedenti l'evento ed in essere alla data di concessione del contributo;
 - d) attività economica esercitata: nel settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato oltre alle imprese che svolgono attività agrituristica come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali;
 - e) riduzione del fatturato nel periodo 27 dicembre2018- 26 marzo 2019 non inferiore al 30 per cento rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente ovvero -in caso il periodo sia inferiore ai tre anni rispetto al fatturato medio dello stesso periodo precedente in cui l'impresa è stata operante. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante DASN accompagnato da un estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento, ai sensi dell'art. 19 comma 1, del D.L. 32/2019;



- f) esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dall'evento sismico ed il danno subito dall'impresa ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b) del Regolamento UE n. 651/2014.
- 2. Non possono accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese che:
 - a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
 - b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 -bis della medesima legge.
- 3. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Articolo 4 Costi ammissibili

- I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 solo ed esclusivamente in riferimento alla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.
- 2. La perdita di reddito deve essere calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Nel caso in cui l'unità produttiva dell'impresa richiedente sia ubicata nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 32 del 18 Aprile 2019 da meno di 5 anni dall'evento sismico, la media viene calcolata per lo stesso semestre degli anni di effettiva operatività.



3. La perdita di reddito deve essere valutata e quantificata da un professionista, esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale o da un'impresa di assicurazione, che asseveri la conformità dei dati dichiarati alle risultanze delle scritture contabili che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. 32/2019, devono accompagnare la relazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 5 Agevolazioni concedibili

- 1. Fermirestando i divieti di sovra-compensazione del danno subito e di cumulabilità nei limiti di cui all'art. 8 regolamento UE n. 651/2014 e al netto di rimborsi o risarcimenti comunque ottenuti e ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'evento sismico, con esclusivo riferimento ai danni oggetto della presente ordinanza, alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:
 - a) ai danni, costituiti dalla perdita di reddito, subiti come conseguenza diretta dell'evento sismico nel limite massimo del 70% della perdita di reddito come definita al precedente articolo 4.
 - b) a euro 75.000,00 per singolo richiedente;
- Ai sensi dell'art. 19 del D.L.32/2019, le imprese interessate hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti ivi indicati e delle disponibilità finanziarie.

Articolo6

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

- Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le imprese
 presentano la domanda al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente
 indirizzo: comm.sisma2018ct@pec.governo.it, indicandoobbligatoriamentenell'oggetto
 della PEC la seguente dicitura: "Articolo 19 decreto-legge n. 32/2019 Domanda di
 concessione contributi finalizzati alla ripresa economica".
- Il modulo di domanda, redatto secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.3 e l'ammontare



della perdita di reddito a fronte della quale è richiesto il contributo. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di contributo come indicato al presente comma, pregiudica l'ammissibilità della domanda stessa di contributo.

- A valere sulla presente ordinanza, ciascuna impresa può presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori di cui all'art. 3.
- 4. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributi ammissibili, si procederà con il metodo del riparto: all'uopo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'ufficio provvederà ad istruire ed a quantificare la perdita di reddito ai sensi dell'art. 5. Con successiva Ordinanza, quantificata l'entità complessiva delle agevolazioni concedibili in relazione al contributo da erogarsi ai sensi dell'art. 19 del D.L. 32/2019, si procederà all'individuazione del contributo da erogarsi a ciascun richiedente.
- 5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali rilevala data di completamento della documentazione richiesta dal Commissario all'impresa. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ed entro 10 giorni potranno presentare rilievi o osservazioni. All'esito, si procederà con quanto previsto nel precedente comma 4.

Articolo7 Termini per la presentazione della domanda

- Le domande vengono presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario, entro il12/10/2020;
- 2. La risorse finanziarie di cui all'art. 19 del Decreto Legge 32/2019 saranno ripartite tra i Comuni, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, in data successiva al temine di presentazione come disciplinato nel precedente comma 1 e con un criterio di proporzionalità sulla base delle domande pervenute.



Articolo8 Concessione del contributo

 All'esito della procedura di cui all'art.6 conclusa con esito positivo, il Commissario procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla sua comunicazione all'impresa beneficiaria, che potrà presentare osservazioni entro i successivi sette giorni.

Articolo9 Erogazione del contributo

- L'erogazione del contributo, nei limiti e nei termini di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e lett. b), è effettuatadal Commissario a fronte della verifica dell'avvenuto riavvio delle attività dell'impresa richiedente.
- 2. Qualora l'impresa richiedente, all'atto dell'emissione del provvedimento di cui al precedente articolo 8, non avesse ancora riavviato le proprie attività sospese a causa dell'evento sismico a cagione della permanente inagibilità dell'immobile ove veniva esercitata l'attività, il Commissario può disporre un'anticipazione pari al massimo al 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di istanza e di idonea polizza fideiussoria bancaria munita della clausola a prima richiesta a favore del Commissario a garanzia dell'anticipo erogando e per un importo pari all'anticipo richiesto. La documentazione relativa alla polizza può essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it a seguito della pubblicazione del decreto di concessione. La polizza fideiussoria dovrà essere mantenuta in corso di efficacia sino ad intervenuta concessione definitiva a seguito dell'avvenuto riavvio delle attività dell'impresa beneficiaria. La polizza sarà riscossa dal Commissario nel caso in cui l'impresa beneficiaria perda i requisiti di ammissibilità previsti dalla presente ordinanza.
- 3. L'impresa beneficiaria che ha ottenuto l'anticipazione di cui al comma 2 che precede, è tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario il riavvio dell'attività sospesa a causa dell'evento sismico, allegando la documentazione contabile idonea ad accertare quanto dichiarato. Il riavvio delle attività dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/12/2021, ovvero, entro la data successiva indicata con apposita Ordinanza di carattere



generale adottata dal Commissario nell'ipotesi di proroga della nomina di cui all'art. 6 del D.L. 32/2019.

4. Al verificarsi di quanto indicato al precedente comma 3, il Commissario, fatti salvi gli eventuali ulteriori approfondimenti necessari, restituirà la polizza fidejussoria sottoscritta dall'impresa beneficiaria ai sensi del comma 2 e procederà con l'erogazione della quota a saldo del contributo concesso.

Articolo 10 Controlli e ispezioni

- In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti.
- Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'art. 3 successivamente al provvedimento di concessione,

Articolo 11 Decadenza

- 1. Il beneficiario è, in tutto o in parte, dichiarato decaduto dal contributo concesso nel caso in cui:
 - a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7 ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3;
 - c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attività ovvero trasferisca la propria sede legale/operativa al di fuori del territorio di all'Allegato 1) del D.L. 32/2019, prima del 31 dicembre 2021e comunque nei 12 mesi successivi all'erogazione del saldo del contributoovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali;



d)l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10.

- I procedimenti di decadenza, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/90. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/98.
- 3. In caso di decadenza dal contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo del contributo riscosso maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 12 Efficacia

- La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Catania e alle amministrazioni comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Catania di cui all'Allegato 1) del D.L. 32/2019.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web sito istituzionale del Commissario: <u>www.commissariosismaareaetnea.it</u>e nell'Albo Pretorio dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, di cui al precedente comma,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito commissariale.

Firmato digitalmente da SCALIA SALVATORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Salvatore Scalia

Documento informatica Tirmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1



PEC:_comm.sisma2018ct@pec.governo.it

OGGETTO: Art. 19, D.L. 32/2019: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA

II/Lasottoscritto/a	
Nato/a Prov il	
e residente in	Prov
via	nn
in qualità di	
dell'impresa	
con sede legale in	Prov
via	nn
P.IVA	_
Tel	_cell
mail	
PEC	
FA ISTANZA	
per ottenere il contributo di cui all'art.19 D.L. 32/2019 pari ad	€
DICHIARA	
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli'art.	46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 che alla data di presentazione della domanda, l'impres 	a è in possesso dei seguenti requisiti:
☐ è iscritta nel registro delle imprese:	
Iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di	al n



in data;	
La/e unità produttiva/locale è sita nel:	
Comune di	
via nprovincia	
Comune di	
via nprovincia	
Comune di	
via n provincia	
non è iscritta nel registro delle imprese Partita IVA	
Luogo dell'esercizio dell'attività dell'impresa:	
** *	
Comune di	
via n provincia	
 è operativa nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'Alleg Decreto legge n. 32/2019antecedentemente al 27/12/2017 ed esercita la seguente attività economica: Settore: 	ato 1 dei
Attività esercitata codice ATECO	
 con riferimento agli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europe □ non ha ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europe □ ha ricevuto e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloc 	

non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione di

debiti ai sensi dell'articolo 182- bis della medesima legge

4.



5.	le agevolazioni richieste con la presente istanza non si riferiscono ad attività connesse all'esportazione.
6.	che il fatturato conseguito nel periodo 27 dicembre 2018 -26 marzo 2019 pari ad euro, risulta inferiore del% (indicare anche le due cifre decimali poste dopo la virgola), rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente pari ad euroe che, pertanto, è in possesso del requisito per poter accedere ai benefici di cui all'art. 19 del D.L. 32/2019.
7.	che la riduzione del reddito è attribuibile a danni: ☐ alle strutture dell'impresa certificati con scheda aedes; ☐ conseguenti alla chiusura totale o parziale, delle vie di accesso alla struttura o al centro
	urbano o ad altre cause documentate;
Ai f	ini della concessione del contributo, dichiara inoltre:
8. c	ha sospeso parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici;
9.	che l'impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del Regolamento di esenzioneche l'impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata):
	ha sospeso totalmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici; ha sospeso parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici; ha ridotto parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici;
10.	che ha subito una perdita di reddito pari ad euro
11.	Di non aver presentato altre domande a valere sulla presente agevolazione;
12.	Dichiara:
	Di non aver usufruito di risarcimenti di danni subiti per il medesimo titolo di cui alla presente ordinanza;
	Di aver usufruito di risarcimenti di danni subiti per il medesimo titolo di cui alla presente ordinanza per euro, così come segue



13. La concessione del contributo è richiesta ai sensi:□ art. 50 del Regolamento di esenzione
Allo scopo si allega perizia giurata e asseverata corredata dalla relativa documentazione contabile a supporto di cui all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza
Comunicazione coordinate bancarie/postali:
conto corrente bancario intestato a
istituto bancario/bancoposta
IBAN
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data Firma del dichiarante (Legale rappresentante/Titolare)
Alla presente istanza si allega:
□ copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 autocertificazione antimafia (ALLEGATO 2); Perizia giurata e asseverata corredata dalla relativa documentazione contabile a supporto di cui all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio - Autocertificazione Antimafia (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) - (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.lgs. 159/2011)



11 sottoscritto		
nato a prov	ii	
residente a	in viann.	
codice fiscale		
Dell'impresa	de	
vian. Par	1. IVA	
PEC		
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00 - sotto la propria responsal DICHIARA		
che nei propri confronti :		
SUSSISTONO	NON SUSSISTONO	
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli I e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), e successive modifiche ed integrazioni.		
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D. L che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti quale la presente dichiarazione viene resa.		
Data		
	firma leggibile del dichiarante(*)	

(*): Ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive.